

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE • RAGUSA

**REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO**

Art 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Per meglio valorizzare l'autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie e di assistenza sociale e migliorare l'efficienza organizzativa finalizzata ad elevare la qualità delle prestazioni, l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (di seguito Azienda), nell'ambito del processo di riordino della organizzazione del lavoro, individua con atto formale specifiche funzioni di coordinamento di attività da affidare a personale appartenente alle professioni citate in possesso di requisiti specifici e di esperienza adeguate.
2. La funzione di Coordinamento sopra indicata viene assegnata in applicazione della seguente normativa: all'art. 10 del CCNL 20/09/2001 Comparto e art. 4 CCNL sottoscritto il 10/04/2008.
3. Le funzioni di coordinamento individuate dall'amministrazione non costituiscono posti di dotazione organica e sono modificabili per effetto di diversa organizzazione interna o di diverso riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa per meglio assolvere i fini istituzionali.
4. L'attribuzione delle funzioni di coordinamento al personale in possesso dei richiesti requisiti non comporta né progressioni interne di carriera automatiche né differenze retributive tabellari salvo la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura all'uopo prevista, composta dalla parte fissa e parte variabile.
5. La funzione di coordinamento è attribuita con provvedimento dal Direttore Generale sulla base e secondo l'ordine della graduatoria, predisposta dalla Commissione di seguito indicata, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, per la durata di anni tre ed alla scadenza è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti. Tale funzione può, comunque, essere revocata ancor prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo ed al conseguimento di più elevati livelli quali-quantitativi delle prestazioni assistenziali.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento), nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, Il biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3 comma 8 del regolamento di cui al

Decreto del M.U.R.S.T. 3.11.1999, n. 509 e dell'art. 3, comma 9 del regolamento di cui, al Decreto del M.I.U.R. del 22.10.2004, n. 270, nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello economico Ds, di tre anni.

Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

Tenuto conto, inoltre, della natura e dei programmi da realizzare, in sede di attribuzione della funzione anzidetta, va tenuto conto anche, sulla base del curriculum professionale vantato dagli interessati, di:

- requisiti culturali e professionali posseduti
- attività formative e di studio vantati nell'area professionale di appartenenza
- attitudini e capacità professionali dimostrate nel tempo delle esperienze acquisite nella specifica area di operatività nel cui ambito va esercitata la funzione in interesse

7. Dopo la formalizzazione, in sede di contrattazione integrativa, dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della indennità di funzione, previa pesatura delle UU.OO., ha luogo l'attribuzione di una o più funzioni di coordinamento dopo che l'Azienda ha provveduto alla individuazione delle unità operative nel cui ambito esse vanno attribuite, dandone informativa alle OO.SS Rappresentative e alla RSU

8. La funzione di coordinamento è incompatibile con l'incarico di posizione organizzativa di cui agli artt. 20 e 21 del C.C.N.L. del 7 aprile 1999, nei casi di assimilabilità delle relative funzioni

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione al conferimento degli incarichi di coordinamento:

Coordinatori sanitari:

1. master di I livello in management o per le funzioni di coordinamento oppure il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica (valido per l'esercizio della funzione di coordinamento).
2. esperienza professionale complessiva nella cat. D, compreso il livello economico DS di anni tre;

Coordinatori non sanitari:

1. master di I livello in management (non previsto per il profilo prof.le di Assistenti Sociali)
2. esperienza professionale complessiva nella cat. D, compreso il livello economico DS di anni tre;

I requisiti sopradescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

Possono partecipare all' avviso i dipendenti di ruolo e a tempo pieno dell'Azienda, in possesso del profilo professionale specifico in relazione all'incarico da attribuire, appartenente alla cat. D o DS e che non abbiano avuto provvedimenti disciplinari superiori alla "censura", fermo restando la normativa vigente in materia.

Art. 3- Procedure e modalità affidamento degli incarichi:

La selezione è basata sulla valutazione dei titoli e su colloquio, con attribuzione di un punteggio massimo di punti 58, così distribuito:

- Max 33 per i titoli (curriculum formativo e professionale di cui ai punti a),b) e c)
- Max 25 per il colloquio.

È dichiarato non idoneo il candidato che raggiunge un punteggio inferiore a 15/25 al colloquio.

Curriculum formativo e professionale – max 33 punti così suddivisi:

a. Formazione professionale - fino a un massimo di punti 15;

- Corsi e seminari afferenti alla professione senza esami finali: 0,01 punti per evento
- Corsi e seminari afferenti alla professione con esami finali:
 - In qualità di partecipante: 0,02, punti per evento
 - In qualità di relatore: 0,05 per evento
- Attività didattica presso Enti pubblici o scuole di formazione professionale: 0,4 per anno di insegnamento in proporzione alla durata ed indipendentemente dal numero di materie di insegnamento per i periodi svolti contemporaneamente
- Attestati di qualifica professionale della durata minima trimestrale con almeno 50 ore, esami finali e rilascio di qualifica: 0,2 punti per attestato
- Diplomi universitari o master; laurea di primo livello attinente (corso di Laurea Triennale) (qualora non risulti requisito di accesso al profilo professionale rivestito): 1 punto
- Lavori scientifici pubblicati:
 - Su riviste con impact factor: 0.5 punti divisi per numero di autori
 - Presentati a corsi o convegni: 0,2 punti divisi per il numero degli autori

b. Laurea specialistica / magistrale di 2° ciclo (durata biennale) – fino a un massimo di 3 punti

- attinente alla funzione da ricoprire: punti 2 per la prima laurea;
- per altra laurea: punti 1

c. Anzianità professionale - fino ad un massimo di punti 15

- per coloro che si trovano in servizio, da almeno tre anni, nella stessa unità operativa o area dipartimentale, secondo l'Atto aziendale tempo per tempo vigente (così definite: - 1. Area Infermieristica/Ostetrica ; 2. Area Tecnici Sanitari :Tecnici Sanitari dei Laboratori, Diagnostica per Immagini, Fisioterapisti ; 3. Area Servizi Sociali), oggetto del conferimento incarico:

punti 0,30 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 (punteggio non divisibile per mese)

- Servizio prestato in altre unità operative e/o area dipartimentale: punti 0,12 per anno;
- Svolgimento di funzioni di coordinamento a seguito di atti formali (delibere) - maggiorazione del 50% nella anzianità di servizio per gli anni di coordinamento;
- Svolgimento di effettive funzioni di coordinamento nelle UU.OO., attestate dal Direttore dell'U.O. e controfirmate dal Direttore Medico di presidio che attestino in dettaglio il periodo di effettivo svolgimento di facenti funzioni nella U.O. per cui si concorre - maggiorazione del 25 % nella anzianità di servizio per gli anni di coordinamento. Tale valutazione si riferirà solamente ai coordinamenti affidati fino alla data di approvazione del presente Regolamento

Prova colloquio - max 25 punti

Verterà su materie attinenti ai modelli organizzativi delle Aziende sanitarie, alla funzione di coordinamento nonché su materie specificatamente indicate nell'apposito bando

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà così composta:

- Presidente: Direttore Sanitario o suo delegato
- Componenti: Due dipendenti del medesimo profilo professionale a concorso, appartenenti alla categoria D, livello economico Super (DS), cui risulti attribuita formalmente la funzione di coordinamento; nel caso di impossibilità al loro rinvenimento all'interno, potranno essere esterni all'Azienda;
- Segretario: Un funzionario amministrativo di categoria non inferiore alla "C"

Al termine della procedura di selezione, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascuno e la trasmette al Direttore Generale per i conseguenti atti.

Art 3- Durata degli incarichi

1. La funzione di coordinamento è conferita per la durata di anni tre ed è rinnovabile a scadenza previa verifica dei risultati ottenuti

Art. 4 - Valutazione e revoca della funzione di coordinamento

1. Il dipendente al quale è conferito l'incarico di coordinamento, svolge le relative funzioni con assunzione diretta di responsabilità in ordine alla realizzazione dei compiti affidatigli.
2. Ove la valutazione dell'operato del dipendente titolare di funzione di coordinamento comporti un giudizio negativo, ciò determina la revoca dello stesso sia nella parte fissa che in quella variabile (qualora posseduta), con provvedimento del Direttore Generale.
3. Il giudizio positivo alla fine del processo di valutazione annuale dà diritto alla conferma dell'incarico e alla corresponsione dell'indennità di coordinamento parte variabile
4. La valutazione annuale dovrà essere effettuata entro novanta giorni dalla scadenza di ogni singolo anno di incarico e i risultati della stessa dovranno essere fatti pervenire entro il medesimo termine alla Direzione Risorse Umane.
5. Gli incarichi di coordinamento possono essere revocati o modificati prima della scadenza, con atto del Direttore Generale, nelle seguenti ipotesi:
 - successiva e diversa organizzazione interna dell'Azienda
 - variazione della rilevanza strategica della funzione di coordinamento istituita a seguito di diverse scelte aziendali
 - eliminazione o modifica delle strutture, Aree o Dipartimenti nel cui ambito la funzione di coordinamento era stata incardinata;
 - riordino dei processi gestionali finalizzati ai miglioramenti dell'efficienza organizzativa;
 - inosservanza delle direttive impartite per l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento organizzativo ed al conseguimento di più elevati livelli quali-quantitativi delle prestazioni assistenziali
 - perdita del rapporto di fiducia con la Direzione Strategica, anche a seguito di provvedimento disciplinare superiore alla censura, formalizzata con provvedimento motivato.

Nel caso di una successiva e diversa organizzazione interna aziendale che preveda la soppressione di Unità Operative nel cui ambito la funzione di coordinamento è stata incardinata, il dipendente con funzioni di coordinamento verrà ricollocato in altra Unità Operativa

La revoca o la modifica dell'incarico è disposta con atto scritto del Direttore Generale, sentito per competenza il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo.

La revoca dell'incarico affidato comporta la perdita dell'indennità di coordinamento da parte del dipendente. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito

Art. 5 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contrattuali in materia nonché alle linee guida impartite dall'Assessorato regionale della Sanità.

Art. 6 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di deliberazione della Direzione Generale